COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 09/02/2024

FATTO

1. – Con ricorso del 13 settembre 2023, previo reclamo del 28 novembre 2022, la parte ricorrente si duole del fatto che l'intermediario resistente avrebbe respinto senza una chiara motivazione la proposta di cessione del credito d'imposta acquisito a seguito della realizzazione di un intervento edilizio e che lo stesso non avrebbe mai fornito i chiarimenti richiesti al riguardo né avrebbe consentito l'accesso agli atti amministrativi. Chiede quindi al Collegio di imporre all'intermediario la riapertura della pratica di cessione, addivenendo alla sua sollecita definizione.

La parte ricorrente riferisce in particolare i seguenti fatti: a) che, il 26 ottobre 2022, attraverso apposita procedura on line, la parte ricorrente trasmetteva all'intermediario resistente una proposta di cessione del credito di imposta, allegando tutta la documentazione richiesta, comprese le ricevute dei bonifici disposti a favore di terzi; b) che, con messaggio di posta elettronica del 26 novembre 2022, l'intermediario resistente respingeva la proposta in ragione del caricamento di una non meglio precisata "tipologia documento bonifico non conforme"; c) che, in precedenza, un'analoga proposta di cessione della stessa parte ricorrente era stata accettata pur essendo stata caricata una ricevuta del tutto analoga; d) che, prima con richiesta telefonica del 28 novembre 2022 e poi con PEC del primo dicembre 2022, la parte ricorrente chiedeva chiarimenti all'intermediario e una rivalutazione della documentazione fornita; e) che, con PEC del 2 dicembre 2022, l'intermediario si limitava a rispondere che la richiesta era in lavorazione; f) che, in mancanza di ulteriori riscontri, il primo febbraio 2023, la parte ricorrente inoltrava

all'intermediario resistente una formale richiesta di accesso agli atti al fine di ottenere copia del documento ritenuto non conforme; g) che neppure questa richiesta riceveva alcun riscontro; h) che il servizio telematico per la cessione dei crediti di imposta veniva sospeso dall'intermediario il 7 novembre 2022 e che al momento del ricorso non risulta ancora ripristinato.

2. – Nelle controdeduzioni del 25 ottobre 2023 l'intermediario resistente contesta anzitutto la competenza dell'Arbitro a decidere il presente ricorso. E ciò sia perché la cessione dei crediti di imposta acquisiti a seguito della realizzazione di interventi edilizi presenterebbe aspetti di carattere fiscale e non integrerebbe un autentico servizio bancario o finanziario sia perché la domanda avente ad oggetto la sollecita definizione della cessione del credito avrebbe una chiara natura costitutiva. Nel merito l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso, facendo valere in particolare di poter liberamente rifiutare la proposta di cessione a proprio insindacabile giudizio. Aggiunge poi che il riferimento alla disciplina dell'accesso agli atti amministrativi non è in alcun modo applicabile nella fattispecie e che la proposta di cessione del credito può essere ripresentata, ma nel rispetto del nuovo limite massimo e senza che sia possibile accettare l'annualità relativa al 2023.

3. – Nelle repliche del 7 novembre 2023 la parte ricorrente contesta l'incompetenza per materia dell'Arbitro e insiste sulla necessità che il rifiuto della proposta di cessione sia adeguatamente motivato, precisando in particolare che il mancato risconto alla richiesta di accesso non ha consentito di visionare il documento ritenuto inidoneo e di contestare i rilievi dell'intermediario resistente.

4. – Nelle controrepliche del 14 novembre 2023 l'intermediario ha sostanzialmente confermato le difese svolte nelle controdeduzioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.

1. – È fuor di dubbio anzitutto che quest'Arbitro non sia competente ad imporre all'intermediario resistente la riapertura e la sollecita definizione della pratica di cessione. Infatti, in base alle disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, la competenza dell'Arbitro è limitata alle questioni aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà. Non rientrano perciò nella competenza dell'Arbitro le domande volte ad ottenere pronunce costitutive qual è appunto la stipula del contratto di cessione. Ciò nondimeno, nel caso di specie, dalla lettura del ricorso e della stessa domanda emerge chiaramente come in realtà la parte ricorrente chieda all'Arbitro di pronunciarsi sulla legittimità della condotta dell'intermediario resistente per non aver fornito motivazioni adeguate al rifiuto di cessione e per non aver esibito la documentazione ritenuta non conforme. Peraltro, secondo un orientamento consolidato dei diversi Collegi territoriali, le domande costitutive possono ben essere reinterpretate come domande di accertamento della illegittimità della condotta dell'intermediario resistente, consentendo così al Collegio che ne sia stato investito di pronunciarsi nel merito nei limiti indicati. L'eccezione di incompetenza per la natura costitutiva della domanda può dunque essere respinta. La decisione del Collegio deve nondimeno essere limitata alla valutazione della legittimità della condotta dell'intermediario resistente sotto il profilo della correttezza.

2. – Il Collegio ritiene del pari che debba essere respinta anche l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'intermediario resistente in considerazione del fatto che la cessione dei crediti d'imposta presenta aspetti di carattere fiscale, che il rapporto tra cedente e cessionario non avrebbe ad oggetto un servizio bancario o finanziario e che l'acquisto dei crediti d'imposta non costituirebbe un'attività bancaria in senso proprio. In effetti, in un caso analogo a quello in esame il Collegio di coordinamento ha chiarito che

"la circostanza che un contratto di cessione del credito abbia ad oggetto crediti di imposta non esclude di per sé la competenza dell'ABF", mentre "resta ferma l'incompetenza ratione materiae dell'Arbitro se la domanda implichi o presupponga l'interpretazione o l'applicazione di norme tributarie" (dec. n. 9642 del 2022; v anche Coll. Roma, dec. n. 16260 del 2022). Ora, nel caso di specie, come si è chiarito, al Collegio si chiede di sindacare la legittimità del comportamento dell'intermediario resistente sotto il profilo della correttezza. Si tratta, in altri termini, di verificare se, nel rifiutare la proposta di cessione del credito l'intermediario abbia agito in conformità al canone della correttezza. Non viene dunque in considerazione l'interpretazione o l'applicazione di norme tributaria. Non si può pertanto dubitare che l'Arbitro sia competente a pronunciarsi su una simile domanda. Né si può dubitare che la cessione di un credito, quand'anche di natura fiscale, costituisca un servizio bancario o finanziario ove a rendersi acquirente del credito sia un intermediario bancario o finanziario.

3. – Venendo ora al merito della domanda, l'intermediario fa valere che nel testo della proposta contrattuale della parte ricorrente è chiaramente riconosciuto il diritto dell'intermediario di "rifiutare a proprio insindacabile giudizio la proposta di cessione". Al riguardo, il Collegio rileva tuttavia che, come ripetutamente affermato in termini generali dai diversi Collegi territoriali e dallo stesso Collegio di coordinamento, l'indubbia assenza di un obbligo a contrarre a carico dell'intermediario non esclude comunque la possibilità di sindacarne la condotta alla luce dei principi di buona fede e correttezza (cfr., ad es., Coll. Roma, dec. n. 16260 del 2022; Coll. Palermo, dec. n. 13177 del 2022). Peraltro, con specifico riferimento al rifiuto di cessione di crediti di imposta derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia, questo Collegio territoriale (cfr. Coll. Roma, dec. n. 25536 del 2021) ha già avuto modo di chiarire che nessun dato normativo vincola gli intermediari finanziari ad accettare richieste di cessione del credito né, in caso di rifiuto della cessione, impedisce all'avente diritto di fruire comunque della detrazione spettante. Di per sé, dunque, il rifiuto dell'intermediario non può considerarsi illegittimo. Nondimeno, come statuito da tempo dal Collegio di coordinamento, "la discrezionalità tecnica di cui indiscutibilmente gli intermediari dispongono… non può che svolgersi all'interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento loro richiede". Deve perciò riconoscersi il diritto del cliente di ricevere indicazioni "anche se di carattere generale (in quanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), ma pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni dell'eventuale diniego di credito" (Coll. coord., dec. n. 6182 del 2013).

4. – Ora, nel caso in esame, risulta in atti che la proposta di cessione del 26 novembre 2022 è stata rifiutata dell'intermediario resistente con comunicazione di posta elettronica del 26 novembre 2022, nella quale si è offerta la seguente motivazione: "pratica rifiutata per tipologia documento bonifico non conforme". Risulta inoltre che l'intermediario resistente non ha mai risposto alle richieste di chiarimento della parte ricorrente finalizzate a sapere quali ricevute di bonifico non fossero conformi e per quale motivo: richieste di chiarimento del tutto legittime anche in considerazione del fatto che, in precedenza, ricevute analoghe erano state considerate conformi dallo stesso intermediario. La parte ricorrente, peraltro, ha prodotto copia delle ricevute di bonifico in questione e delle istruzioni fornite dall'intermediario sulle caratteristiche della documentazione da allegare alla proposta di cessione. Tali istruzioni richiedono che dalle ricevute di bonifico possa ricavarsi la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico: tutti dati che risultano presenti nelle ricevute di bonifico prodotte dalla parta ricorrente. Del resto, né in sede di controdeduzioni né in sede di controrepliche l'intermediario resistente ha minimamente

chiarito per quali ragioni abbia rifiutato la proposta di cessione della parte ricorrente. Né, in particolare, ha fornito chiarimenti di alcun tipo sull'asserita non conformità della documentazione contabile allegata dalla parte ricorrente alla proposta di cessione. Il Collegio ritiene pertanto che sussistano elementi sufficienti per accertare l'illegittimità della condotta dell'intermediario resistente sotto il profilo della correttezza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per non aver dato puntuale e tempestivo riscontro alle richieste di chiarimenti formulate da parte ricorrente. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA